



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G.P.U. 678 / 2024

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa	Presidente
dott. Francesco Paolo Feo	Giudice
dott. Edmondo Cacace	Giudice relatore

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 gennaio 2025,
pronuncia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.

Letto il ricorso depositato in data 28 novembre 2024 nell'interesse di _____, elettivamente domiciliata in questo procedimento in Torino alla via Viotti n. 4 presso lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura depositata in atti;

ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio processuale, in ragione del perfezionamento della notifica alla parte resistente come da documentazione anche esibita dalla difesa della società ricorrente all'udienza collegiale del giorno 8 gennaio 2025;

esaminata la documentazione depositata dalla parte ricorrente a dimostrazione della propria legittimazione attiva e quindi a fondamento del prospettato diritto di credito (cfr. doc. 1 della produzione attorea);



analizzata l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla medesima parte da cui si desume l'integrazione della condizione di procedibilità sancita dall'art. 268 II co. c.c.i.i. (esistenza in capo al debitore di debiti esigibili inadempiti non inferiori a 50.000,00 euro);

ritenuto, in termini generali, che l'apertura della liquidazione controllata (a differenza di altri strumenti di composizione della crisi) non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità dell'indebitamento (*rectius*: del sovra-indebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che con riguardo al profilo dell'ammissibilità l'Autorità Giudiziaria debba limitare la propria verifica alla sussistenza del presupposto cd. soggettivo, e cioè della non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali "maggiori" (ad es.: liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa), e del presupposto cd. oggettivo della presenza dello stato di sovra-indebitamento o di insolvenza;

ritenuto, con riferimento al caso di specie, che il resistente debitore, persona fisica che non si è costituita nel procedimento, non risulta sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale "maggiore";

considerato, altresì, che il perdurante inadempimento di plurimi e risalenti debiti pecuniari, complessivamente superiori alla misura richiesta in sede normativa di 50.000,00 euro, sia elemento dimostrativo dello stato di insolvenza del debitore;

letti gli artt. 40 e 268 ss. c.c.i.i.;

ritenuto che per le esposte ragioni la domanda debba essere accolta;

P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
_____, nato a _____ il giorno _____
ed residente in _____;

Nomina

Giudice delegato alla procedura il dott. Virgilio Dante Berardi;

Liquidatore il dott. Sossio Lupoli, disponendo che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270 III co. c.c.i.i.;

Ordina

al debitore, entro sette giorni, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

e al Liquidatore, in presenza di beni immobili o di beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. II lett. g) c.c.i.i.;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;



Dispone

che li Liquidatore:

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande, ai sensi dell'art. 270 IV co. c.c.i.i.;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*, ai sensi dell'art. 270 II co. lett. f) c.c.i.i., ovvero, allorquando il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Completì, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272 c.c.i.i. II co. c.c.i.i., che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice delegato;
- Predisponga, decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 I co. c.c.i.i. e lo comunichi agli interessati;
- Presenti, ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, una relazione di aggiornamento al Giudice delegato relativa all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e alla copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Trasmetta al debitore ed ai creditori, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, una



relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 c.c.i.i.; Esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al Tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e dando prova della notifica della relazione dei creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

- Provveda, una volta completata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ai sensi dell'art. 275 III co. c.c.i.i. e a presentare istanza di liquidazione del proprio compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale fra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, anche in vista delle ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il Giudice estensore

dott. Edmondo Cacace

Il Presidente

dott. Gianpiero Scoppa

Olga Paola Greco
Napoli, 24/1/2025

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

